

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 “Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali”, e in particolare l’articolo 5 (Minimo vitale), il quale affida alla Giunta regionale di stabilire con propria deliberazione l’importo della soglia economica di sussistenza considerata minimo vitale e lo rivaluta annualmente;

vista la legge regionale 04.09.2001, n. 18, recante “Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004” ed in particolare l’art. 13 – comma 6;

vista la legge regionale 20.06.2006, n. 13, recante “Approvazione del piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008” ed in particolare l’obiettivo n. 20;

vista la legge regionale 25.10.2010, n. 34, recante “Approvazione del piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2011/2013”;

vista la percentuale di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) per il mese di dicembre 2011 pari a 3,20%;

visto il decreto legislativo in data 31.03.1998, n. 109, recante “Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”, come modificato dal decreto legislativo in data 03.05.2000, n. 130, ed in particolare l’allegata tabella 2 recante la scala di equivalenza per il calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1266 in data 11.05.2007, concernente l’approvazione dell’indicatore regionale della situazione economica di cui all’art. 4 della l.r. 18/2001 e all’obiettivo 20 del piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008, che al punto 4 stabilisce che la franchigia di € 65.000,00 per la casa di abitazione venga applicata a partire dal 01.07.2007;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3751 in data 18.12.2009, concernente l’approvazione, ai sensi della DGR 1266/2007, delle disposizioni atte a stabilire le modalità di calcolo dell’Indicatore Regionale della Situazione Economica (IRSE) in relazione alla natura ed alle finalità delle prestazioni previste dalle politiche sociali a rilevanza regionale;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1552 in data 01.07.2011, concernente l’approvazione dei criteri e delle modalità per l’erogazione dei contributi di cui al capo III (interventi a sostegno delle situazioni di difficoltà socio-economica) della legge regionale in data 23.07.2010, n. 23;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 344 in data 18.02.2011, concernente la determinazione, a decorrere dal 01.01.2011, della soglia economica mensile di sussistenza considerata minimo vitale, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 23/2010;

considerato necessario stabilire la soglia economica mensile di sussistenza considerata minimo vitale per l'anno 2012, ritenendo opportuno determinarla in Euro 476,00, pari all'indicizzazione dell'importo stabilito per il 2011 con deliberazione della Giunta regionale n. 344 in data 18.02.2011 sulla base della percentuale di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) per il mese di dicembre 2011, pari a 3,20%, arrotondato all'unità superiore;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3075 in data 23.12.2011, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2012 e di disposizioni applicative;

precisato che la presente proposta di deliberazione è da ritenersi correlata all'obiettivo 172101 "Interventi per servizi e provvidenze socio-assistenziali - 1.8.1.10." attribuito al Servizio famiglia e politiche giovanili;

visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio famiglia e politiche giovanili dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali ai sensi dell'articolo 3 - comma 4, della legge regionale 23.07.2010, n. 22, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

di determinare, con decorrenza dal 01.01.2012, in Euro 476,00 (quattrocentosettantasei/00) la soglia economica mensile di sussistenza considerata minimo vitale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 "Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali".

MF/